

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.



Nell'interesse di:		c.f.	Regione concorso	class. conc.	Data pubblic. graduatoria
BOZZELLA	ANNALISA	BZZNLS75A55G227Y	CAMPANIA	ADEE	28/10/2024
BRASACCHIO	GABRIELLA	BRSGL69C58H403A	LOMBARDIA	AAAA-	25/10/2024
D'AGOSTINO	FABIO	DGSFBA97D05D284Z	LOMBARDIA	A048	15/10/2024
DIMASI	DANIELA	DMSDNL87P62D122L	MARCHE	AB25	11/10/2024
Frattarelli	Silvia	FRTSLV78P61A515S	Marche	Ab25	11/10/2024
FRUMIENTO	MARIA GRAZIA	FRMMGR73P69G227Q	CAMPANIA	ADEE	28/10/2024
GARGANO	LUCIA	GRGLCU74B53F912S	CAMPANIA	A028	23/10/2024
IADANZA	ANTONIO	DNZNTN79M22A783K	BASILICATA	B015	07/10/2024
Maselli	Mattia	MSLMTT99B01E372I	Emilia-Romagna	B020	23/10/2024
Mengarelli	Ilaria	MNGLRI96R66A944H	Emilia Romagna	AC24	09/10/2024
MESSINA	MARTINA	MSSMTN95E52G273B	LOMBARDIA	A030	25/10/2024
MILITO	ROBERTA	MLTRRT86T70D122O	CALABRIA	A050	22/10/2024
MIRRA	GIACOMO	MRRGCM96E29A783B	CAMPANIA	A045	17/10/2024
Niespolo	Lisa	NSPLSI88H45A509L	CAMPANIA	A048	30/10/2024
RICCIARDI	FRANCESCA	RCCFNC90E71L219N	CAMPANIA	A045	17/10/2024
ROMEO	STEFANIA	RMOSFN91T57C983P	MARCHE	AC24	08/10/2024
SILVESTRI	DARIA	SLVDRA83L53A509M	CAMPANIA	AAAA	11/11/2024
TORCHETTI	MARIA	TRCMRA67H54A883N	LOMBARDIA	AAAA	25/10/2024
TRETOLA	PATRIZIA	TRTPRZ75E44A783N	CAMPANIA	ADEE	28/10/2024
VINCI	NOEMI	VNCNMO92H60I754D	Sicilia	ADAA	8/10/0024

RICORRENTI

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L – pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], del foro di Salerno, con studio in Salerno alla Via Irno n. 11, e con lo stesso tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 presso Alfredo Placidi.

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già M.I.), in persona del ministro pro tempore, legale rappresentante, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 86/a [c.f.: 80185250588], domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato [c.f.: 80224030587 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], presso i cui uffici in Roma siti in Via dei Portoghesi n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 80062970373], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via de' Castagnoli n. 1 Bologna; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA [c.f.: 96013630767], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Don Minozzi, 39 Potenza, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 80018500829], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Giovanni Fattori, 60 Palermo; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 80039860632], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Ponte della Maddalena n. 55 – Napoli; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 97254200153], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Via Polesine, 13 – Milano, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 97036700793], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, Catanzaro, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 80007610423], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via XXV Aprile n. 19, Ancona, tutti rapp.ti ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato [c.f.: 80224030587 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], presso i cui uffici in Roma siti in Via dei Portoghesi n. 12.

RESISTENTI

Prof. Vincenzo Ferrara.

CONTROINTERESSTATI

-♦-

per l'annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art. 55 C.P.A.*:

1. degli avvisi diramati dagli Uffici Scolastici Regionali recanti la comunicazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

Dipartimentale 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023, indicati in epigrafe [cfr. all. 1];

2. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 (**art. 9**) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell'abilitazione;

3. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2576 del 06.12.2023 (**art. 9**) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell'abilitazione;

4. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2024, recante autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'a.s. 2023/24, ad integrazione dell'autorizzazione già rilasciata con D.P.C.M. del 03.08.2023, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, nella parte in cui prevede un ampliamento della ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti già risultati idonei all'esito delle procedure concorsuali indette con D.D. M.I.U.R. n. 498/2020 e n. 499/2020;

5. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 77 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 9.641 a n. 15.340 posti per la scuola dell'infanzia e primaria, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

6. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 78 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 20.575 a n.

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

29.314 posti per la scuola secondaria di I e II grado, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

7. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;

8. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 206 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;

9. Del DPCM del 05.07.2024, autorizzazione Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare procedure selettive di 2.870 unità di personale.

10. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti.

-♦-

PER IL RICONOSCIMENTO

-♦-

del diritto degli istanti: ad essere **inseriti** in coda, idonei non vincitori nelle graduatorie finali dei concorsi indetti con D.D. n. 2575 e 2576 del 2023 al fine di ottenere il loro scorrimento; ad ottenere l'obbligo di **pubblicare** l'intera Graduatoria di Merito, includendo anche i docenti 'idonei'; il **riconoscimento** del valore abilitante del superamento del concorso,

FATTO

1. **con il concorso Pnrr 2023** (Ddg. n. 2575/23 per la scuola secondaria e Ddg. n. 2576/23 per infanzia e primaria) veniva stabilito che i candidati pur superando il voto minimo fissato a 70 centesimi, erano **considerati idonei ma senza essere inseriti nelle graduatorie di merito per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25**; in queste graduatorie, infatti, sono stati collocati solo i candidati collocati nel numero dei posti messi a concorso (art. 9 – comma 1);

2. il concorso PNRR 2023 si è articolato in: prova scritta: superata con un punteggio minimo di 70/100; prova orale: superata con un punteggio minimo di 70/100 [nel caso di svolgimento anche della prova pratica, il voto è scaturito dalla media aritmetica tra i voti conseguiti nel colloquio (max 100 punti) e nella prova pratica (max 100 punti); anche in tal caso, la prova è stata superata con un punteggio minimo di 70/100] valutazione titoli: massimo 50 punti;
3. i suddetti Bandi sono stati adottati nell'ambito della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione;
4. la graduatoria di merito è stata costituita dai soli vincitori e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi è stato pari a 250 punti (100 p. prova scritta + 100 p. prova orale + 50 p. titoli); le GM sono state integrate, in caso di successive rinunce al ruolo, con i candidati che hanno superato le prove con i punteggi minimi previsti e sopra indicati; è **mancata** però la pubblicazione di un elenco graduato;
5. pertanto, il predetto concorso **non ha previsto la possibilità dello scorrimento della graduatoria** degli idonei, i quali dovranno rifare il prossimo concorso “già superato” per ottenere l'immissione in ruolo;
6. **la graduatoria degli idonei non è stata pubblicata** e ciò ha comportato la lesione del diritto di coloro che, pur avendo dimostrato le loro capacità all'insegnamento, superando entrambe le prove previste con un punteggio positivo - per ognuna - di almeno 70/100, si sono ritrovati a non avere contezza della propria posizione;
7. inoltre i partecipanti della **scuola secondaria** - che hanno raggiunto l'idoneità all'insegnamento - **non hanno avuto** il riconoscimento neanche dell'**abilitazione**.

-♦-

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnano i suindicati provvedimenti per i seguenti

MOTIVI

-♦-

1. **OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VIGENTI AD ESAURIMENTO RISPETTO ALL'INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE - VIOLAZIONE**

DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE L. 160 DEL 27.12.2019 - VIOLAZIONE DEL D. L.VO 30 MARZO 2001, N. 165 - CARENZA DI MOTIVAZIONE. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

I ricorrenti lamentano il diritto all'inclusione nella graduatoria di merito del concorso e alla qualificazione della propria posizione in ragione del punteggio utile conseguito almeno pari a 70/100 e all'accertamento della natura a scorrimento e ad esaurimento della graduatoria stessa proprio come per le precedenti tornate concorsuali.

Pertanto, i ricorrenti sono candidati idonei ma non vincitori, avendo raggiunto la sufficienza a tutte le prove.

Ebbene, lo scorrimento di graduatoria, attivabile nei limiti di una graduatoria valida, è l'istituto giuridico che dà la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di attingere personale da immettere negli organici mediante interpello nei confronti degli idonei, non risultati vincitori in una selezione pubblica con evidente risparmio di spesa e celerità nella procedura di acquisizione del personale da prendere alle dipendenze.

D'altronde, lo scorrimento della graduatoria è modalità ritenuta prioritaria anche dalla ordinanza Cass., Sez. lav., n. 2316/2020.

Di conseguenza, la decisione della Pubblica Amministrazione di coprire un posto vacante ricorrendo allo scorrimento di una graduatoria vigente deve ritenersi equiparata all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale e, in particolare, di quella che ha dato luogo alla formazione della graduatoria. Vanno tuttavia considerati i requisiti di validità vigenti al momento della decisione di scorrimento.

Il meccanismo dello scorrimento, per le ipotesi delle rinunce all'immissione in ruolo, e la previsione della vigenza ultrannuale in caso di mancata assunzione di tutti i vincitori rendono la graduatoria senza dubbio valida per due anni, come qualunque graduatoria approvata all'esito di qualsivoglia procedura concorsuale pubblica e legittima l'interesse alla sua trasformazione in graduatoria a scorrimento degli idonei. Tanto, anche in ragione della natura estremamente selettiva della procedura, di per sé contrastante con i principi che disciplinano l'accesso al pubblico impiego ex art. 97 Cost. (efficienza, trasparenza economicità e buon andamento della p.a.), considerando il bilanciamento e la ponderazione degli interessi contrapposti: da un lato l'interesse della p.a. ad assumere i più capaci e i più meritevoli per concorso, dall'altro la legittima aspettativa dei meritevoli e capaci che abbiano superato il punteggio di accesso alla graduatoria a non svolgere indefinite e plurime prove in altrettante procedure concorsuali,

vedendo così gravemente svilita la propria dignità, con un inutile appesantimento della stessa efficienza amministrativa.

L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

Dunque, nel caso di specie, non mettere in coda gli idonei è illogico e contraddittorio. D'altronde, è un dato di fatto che la graduatoria degli idonei, benché non vincitori, in molte regioni sia stata usata per le convocazioni a seguito della rinuncia dei vincitori; ragion per cui è interesse e diritto delle docenti e dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova.

In sostanza, la preferenza legislativa nei confronti dello scorrimento può essere superata unicamente qualora la scelta di un nuovo concorso sia sostenuta da adeguata motivazione che, in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione di non utilizzare a graduatoria il cui scorrimento non presenta impedimenti normativi. In questi casi l'obbligo di motivazione assume rilievo preponderante soprattutto se si tiene conto che le scelte amministrative proiettano i loro effetti nella sfera giuridica dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie che, per tale qualità, sono portatori di interessi meritevoli di tutela. Va rilevato che la motivazione non deve limitarsi a riprodurre sterili forme di stile, prive di contenuto concreto o risolversi nel semplice richiamo al dettato legislativo senza far riferimento ad elementi o fatti specifici e precisi. Al contrario, essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, consentendo la ricostruzione dell'iter logico motivazionale-giuridico in base al quale l'Amministrazione ha adottato la determinazione finale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria.

L'ordinamento attuale afferma, quindi, una generale propensione per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso [*Consiglio di Stato*, 23 giugno 2020, n. 4013].

Per di più, per quanto concerne la validità delle graduatorie, ai fini dello scorrimento delle graduatorie, occorre tenere presente che la legge di bilancio per l'anno 2020, del 27 dicembre 2019, n. 160 è intervenuta specificamente modificando l'art. 35, comma 5-ter del TUP

(acronimo di Testo Unico sul Pubblico Impiego), approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificando la precedente vigenza che era di “tre anni dalla data di pubblicazione” ha stabilito che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Ancora, il Consiglio di Stato (sentenza n. 7780/2022), ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011 della quale la sezione ne ribadisce i principi. Secondo l'Adunanza *«l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»*. Inoltre, il Collegio evidenzia che, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione; tuttavia vi sono casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante nuove procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti risulta pienamente giustificabile con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. Tra questi può acquistare rilievo: *“l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace con particolare riguardo alle prove d'esame e ai requisiti di partecipazione o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”*.

Perciò è del tutto evidente che l'ordinamento attuale affermi un **generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti**, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La più recente disciplina del pubblico impiego (a partire dall'art. 35, comma 5-ter, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego), del resto, individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di **modalità ordinaria di provvista del personale**, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione

delle procedure selettive. All'Amministrazione che voglia determinarsi diversamente si impone dunque un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria.

Dunque, **lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione** e richiede un'apposita e approfondita motivazione.

Il fatto che, invero, la procedura sia straordinaria e che sia stata espletata in tempi brevi compatibili con le necessità dell'immissione in ruolo per contingenti, non significa che debbano essere violate e/o degenerate le regole che presiedono la formazione della graduatoria non essendoci ragioni di pubblico interesse superiori tali da comprimere il diritto alla graduazione della propria posizione a fronte di una procedura concorsuale per nulla differente dalle altre procedure concorsuali per selettività e accesso alla procedura stessa.

Tanto anche in ragione degli sbarramenti che hanno già caratterizzato la prova e dunque la sua strutturale selettività.

In conclusione, lo scorrimento della graduatoria dovrebbe quindi essere la regola (come tra l'altro emerge dall'*articolo 35, comma 5-ter, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001*).

-♦-

2. SULLA MANCATA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO GRADUATO DEGLI IDONEI AL CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS. N. 33/2013 - VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 - VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 3 DEL 1957 - VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori mal si concilia con il principio di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A., infatti, una Graduatoria di Merito composta solo e soltanto di vincitori pari al numero dei posti messi a concorso non fornisce una trasparenza effettiva, che è assicurata se è dato modo di consultare una GM complessiva di tutti i partecipanti che hanno superato le prove e per i quali siano stati valutati i titoli, in modo da rendere consapevoli tutti i candidati di come la Commissione sia arrivata a stilare la GM dei vincitori.

L'art. 9 comma 1 dei bandi prevede che: *"(...) La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto*

almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale".

Questo significa che solo coloro che sono rientrati nei limiti dei posti messi a bando (c.d. vincitori) sono stati **inseriti nella graduatoria di merito** e, conseguentemente, hanno avuto diritto all'**immissione in ruolo**.

Gli obblighi di pubblicità delle graduatorie concorsuali sono previsti dal legislatore per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme "diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013), come statuito dalla sentenza del TAR Liguria-Genova n. 203/2022.

La pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.

In tema di reclutamento del personale, l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce in maniera evidente che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al principio della adeguata pubblicità della selezione e a modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.

La menzionata disposizione va inquadrata anche alla luce delle norme contenute nell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a tenore del quale «la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

La norma, d'altronde, ossequia i precetti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione contemplate all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, secondo cui le PA assicurano i livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti (secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a quelli relativi ai concorsi e alle prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Per quanto detto, pertanto, nella fase di definizione della graduatoria finale di una procedura concorsuale si rende necessario operare, ai fini della pubblicazione, un adeguato

bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e trasparenza e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, riservando un'attenzione particolareggiata al diritto alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali. Il tutto applicando scrupolosamente le norme del d.P.R. n. 487/1994, così come recentemente novellato.

Per una puntuale ricognizione delle disposizioni che disciplinano la fase finale di un concorso pubblico è necessario partire dall'archetipo normativo contenuto nel d.P.R. n. 3 del 1957, *Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli Impiegati Civili dello Stato*. L'art. 7 prevede, infatti, che «*espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato*». Successivamente il dirigente competente, con proprio atto, riconosce la regolarità del procedimento, approva la stessa e dichiara i vincitori della pubblica selezione. Il terzo comma stabilisce, poi, che «*la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate [...]. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso [...]. Dalla data della pubblicazione [...] decorre il termine per le eventuali impugnative*».

A legislazione vigente sono, poi, le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994, come recentemente modificato dal d.P.R. n. 82/2023, recante il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*, a rappresentare la fonte normativa secondaria di riferimento.

A rigore dell'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica «*le graduatorie dei concorsi (...), sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa*».

Essendo stata eliso, rispetto alla previgente versione della norma, il sostantivo maschile «*vincitori*», è del tutto evidente che la disposizione faccia riferimento alla graduatoria nella sua totalità; comprendendo, quindi, sia coloro i quali abbiano ottenuto i posti messi a concorso e sia gli idonei alla procedura concorsuale, il cui numero è variabile in applicazione del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

La trasparenza dell'azione amministrativa costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'agire della Pubblica Amministrazione. Tale trasparenza, intesa come l'accessibilità completa ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, mira a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'adempimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma deve anche essere integrata con i principi di correttezza e buona fede.

In conclusione, il comportamento dell'Amministrazione risulta essere illogico e contraddittorio, in quanto la graduatoria degli idonei, benché non vincitori, in molte regioni è stata usata per le convocazioni a seguito della rinuncia dei vincitori, ragion per cui è interesse e diritto delle docenti e dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova.

A parere di codesta difesa, in merito agli idonei non vincitori, gli stessi potrebbero essere assunti dall'amministrazione in caso di scorrimento graduatoria, pertanto è doveroso rendere pubblica la loro identità.



3. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER GLI IDONEI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE, RECEPITE CON D.LGS 206/2007 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

I requisiti di accesso sono così definiti dal bando all'art. 4 sono: laurea + abilitazione; laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure laurea + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni. I partecipanti della scuola secondaria che "hanno ottenuto l'idoneità" all'insegnamento non hanno avuto il riconoscimento dell'abilitazione.

Quindi, si è assistito a un concorso ordinario **che non ha previsto il riconoscimento dell'abilitazione** all'insegnamento e l'inserimento in graduatoria di merito per i **candidati che hanno superato tutte le prove** previste dai concorsi.

Pertanto, è da ritenersi del tutto **contraddittorio, illogico ed irragionevole** il bando impugnato visto che da un lato sono ammessi a partecipare "laurea + abilitazione; laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure laurea + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni," (art. 4 del bando) mentre dall'altro però si consente che solo i vincitori nominati a tempo indeterminato conseguano "il titolo di abilitazione all'insegnamento" (art. 13, comma 3 del bando).

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU oppure dell'abilitazione oppure dei tre anni di servizio per la partecipazione al concorso "corrisponde ad avere l'abilitazione", è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente

prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione/24 CFU/tre anni di servizio. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'abilitazione. Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare".*

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del *favor participationis*, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l'On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Inoltre, sul punto si richiama **una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio.** Il Consiglio di Stato sostiene che

“...l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (cfr. pronuncia n. 4167/20).

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Inoltre, è anche palese la violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007. Infatti, la condotta serbata dall’amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria. Difatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all’ordinanza ministeriale n. 60/020, e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell’Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell’accesso alla professione. La direttiva 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs 206/2007, ed il D.lgs 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea “qualifica professionale” al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano. I titoli conseguiti nel nostro Paese rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, tali termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione “qualifica professionale”. Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, pertanto, tali titoli sono idonei e sufficienti per l’esercizio della professione docente.

Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1 comma 79, della L. 107/2015 a

ribadire l'assoluta irrilevanza dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione.

-♦-

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

Il mancato accoglimento delle richieste dei ricorrenti, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio alla formazione professionale, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che la medesima ha riposto nell'attività amministrativa la quale le ha permesso sinora di sostituire – a mezzo convocazioni per supplenze – i docenti titolari assenti.

Quindi, è palese la violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34). Principi generali che devono informare l'operato dell'Amministrazione e che generano nel privato un legittimo affidamento, discendendone che: *“il dovere della p.a. di operare in modo chiaro e lineare e di rispettare le situazioni consolidate di legittimo affidamento costituisce principio dell'azione amministrativa le cui radici si fanno sempre più robuste; nel diritto pubblico, la teorizzazione dei limiti del potere amministrativo in funzione protettiva dell'affidamento del cittadino è storicamente comparso quale fattore di bilanciamento tra l'intensità dell'interesse pubblico e quello dell'interesse privato meritevole di considerazione per il fatto di trarre scaturigine da un precedente atto dell'amministrazione”* (T.A.R. Milano, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 291).

-♦-

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

-♦-

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque consente l'adozione di una misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quindi, in via cautelare si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto il danno grave ed irreparabile che scaturirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa* ed emerge *ictu oculi* anche considerando il pregiudizio subito alle carriere e professionalità degli istanti. Inoltre, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe ai ricorrenti di programmare scelte di vita. Questi ultimi, d'altronde, nonostante la loro esperienza pregressa e la loro situazione meritevole di tutela, non potrebbero partecipare al concorso, unica occasione per migliorare la loro professionalità e diventare dirigente scolastico.

Dunque, sussiste nella fattispecie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito ovvero il pericolo da infruttuosità pratica relativa del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a loro favorevole. Infatti, l'accoglimento del merito del ricorso, senza la preventiva sospensione del provvedimento comporterebbe una farraginoso azione ripristinatoria *ex post* successiva al giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere la posizione degli altri candidati partecipanti.

Inoltre, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare ai resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento del concorso.

Pertanto, all'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove scritte.

-♦-

P.Q.M.

1. annullare, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art. 55 c.p.a.*, gli atti impugnati ed in particolare:

- **in via cautelare**, disporre il riconoscimento del diritto degli istanti – idonei al concorso - ad essere: inseriti in coda della graduatoria di merito, ad ottenere la pubblicazione della graduatoria degli idonei e al riconoscimento dell'abilitazione;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti eventualmente annullando e disapplicando le norme nazionali e, comunque, condannando l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno cagionato agli istanti in forma specifica, attraverso il riconoscimento del diritto degli istanti, all'ammissione alla prova scritta del

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

concorso per dirigenti scolastici e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa;

2. con riserva di proporre motivi aggiunti, in ogni caso, **condannare** la convenuta Amministrazione al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore antistatario.

-♦-

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 63 e 65 C.P.A.

-♦-

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 63 e 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il predetto concorso per Dirigenti Scolastici, con riserva espressa di motivi aggiunti.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

-♦-

Si allegano mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Salvis iuribus. Salerno/Roma, lì 04.12.2024

Avv. Gianfranco Nunziata

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18.10.2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Gianfranco Nunziata

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

RELATA DI NOTIFICA

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C. (come modificato dal D. Lgs. 149/2022)

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Nunziata quale procuratore di Bozzella A. + altri dichiara che i destinatari non sono soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e non si sono avvalsi della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

L'avvocato istante dichiara che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario (art. 137 c.p.c. ultimo comma). Inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 164/2024 l'avvocato istante non dispone della notifica in proprio.

Avv. Gianfranco Nunziata

- VINCENZO FERRARA – VIA G. LEOPARDI 47 - VALGUARNERA CAROPEPE (ENNA) 94019